

Informativa contenente chiarimenti in merito ai termini prescrizionali dei contributi non versati all'INPS.

Continuano a pervenire ai Servizi del trattamento economico richieste di chiarimenti con riferimento a comunicati sindacali riguardanti i “termini prescrizionali dei contributi non versati all'INPS da parte delle P.A” di cui alla circ. n. 94/17 dell'INPS.

Al riguardo si precisa che:

1. il termine prescrizionale è riferito ai contributi non versati e questa Corte ha sempre provveduto a tale adempimento per ognuno dei propri dipendenti;
2. l'ammontare dei contributi dovuti è desumibile dalle certificazioni effettuate annualmente sulla cui base viene redatta l'apposita sezione della Certificazione Unica (CU ex CUD) sui dati previdenziali e contributivi, che fornisce contezza agli interessati, dell'imponibile pensionistico dell'anno di riferimento. Tale certificazione, costituisce, pertanto, pertinente risposta ad eventuali richieste di certificazione di periodi di contribuzione;
3. l'estratto conto contributivo consultabile dal personale è gestito dall'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, e le informazioni in esso contenute non hanno valore certificativo in quanto la relativa banca dati è in fase di aggiornamento (v. circolari INPS n. 59/2001, n.105/2012 e n.101/2017);

Il calcolo delle quote di pensione spettanti al dipendente è effettuato sulla base di dati giuridici ed economici trasmessi all'Ente Previdenziale dal competente Servizio Trattamento Economico che accede ad informazioni diverse e complete rispetto a quelle presenti nell'estratto conto contributivo gestito dall'INPS. In particolare, i dati per il calcolo della pensione devono tuttora essere forniti attraverso il diverso canale del sistema S7 e del mod. PA04 che, oltre a fornire contezza, in corso di rapporto lavorativo dei periodi oggetto di computo, riscatto e ricongiunzione, trasmette all'INPS le necessarie, corrette informazioni individuali relative agli imponibili previdenziali fino alla decorrenza del pensionamento.

Sono in corso contatti con l'INPS e il MEF (NOIPA) per sollecitare l'individuazione di modalità operative che consentano l'aggiornamento della suddetta banca dati.

Per quanto sopra ampiamente evidenziato, ad eventuali richieste di certificazione del versamento di periodi di contribuzione non potrà essere data risposta poiché assumerebbero carattere di duplicazione e comporterebbero un inutile aggravio di lavoro per i competenti Uffici impegnati nel progetto di migrazione al sistema Nuova Passweb.

Il Segretario generale
Pres. Fabio Viola
Documento firmato

Roma, 30 ottobre 2017

CORTE DEI CONTI



0016670-30/10/2017-RIS_UMA-B6-P